

**I chiarimenti delle Entrate.** Le aperture interpretative sulla responsabilità solidale nella circolare dell'Agenzia

# Appalti con certificazione unica

In caso di contratti tra le stesse parti basta un documento a cadenza periodica

## TAGLIO ALLE CARTE INUTILI

Non è necessario richiedere attestati di regolarità a lavoratori autonomi legati da contratti d'opera intellettuale

**Giorgio Gavelli**  
**Giovanni Valcarenghi**

■ Certificazione unica con riferimento a tutti i contratti di **appalto** stipulati tra le medesime parti e con possibilità di attestazione con cadenza periodica della regolarità di tutti i versamenti di Iva e ritenute nel frattempo scaduti. Sono due delle aperture della circolare 2/E dell'Agenzia (commentata sul quotidiano il 2 marzo e visibile nella sezione Strumenti di lavoro, voce Documenti, sul sito del Sole 24 Ore), nell'ottica di semplificare per quanto possibile gli adempimenti delle imprese chiamate dal legislatore ad assolvere compiti "innaturali" di controllo altrui, pena pesanti sanzioni. Ricordiamo che la solidarietà dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore per **versamenti fiscali** irregolari di quest'ultimo, nonché la sanzione da 5mila a 200mila euro a carico del committente per lo stesso motivo (articolo 35, commi 28 e seguenti del Dl 223/06) ha effetto per tutti i contratti stipulati dal 12 agosto 2012 e relativamente ai pagamenti effettuati dall'11 ottobre (circolare 40/E/2012).

Nella circolare 2/E l'Agenzia ha fornito molti chiarimenti che aiutano l'operatività quotidiana delle imprese; altri dovranno poi verificare se le disposizioni raggiungono - e a quali costi - gli obiettivi desiderati.

Assodato che l'ambito di applicazione non è limitato alla sola edilizia (dove già la presenza del

*reverse charge* nei subappalti elimina gran parte dei problemi) l'Agenzia ha ricondotto le disposizioni ai soli contratti di appalto di opere o servizi (e relativi subappalti) come individuati dall'articolo 1655 del Codice civile. Restano fuori, pertanto, tutti i contratti d'opera (articolo 2222, Codice civile) che si qualificano in quanto la prestazione va svolta, quanto meno in via prevalente, con il lavoro proprio (al massimo familiare) del prestatore, senza l'organizzazione di mezzi e persone che contraddistinguono l'appaltatore. Nei casi dubbi sarà opportuno chiarire per iscritto sin dall'inizio quale sia la figura contrattuale a cui le parti hanno inteso fare riferimento. Devono cessare le richieste (del tutto fuori luogo) dell'attestazione della regolarità dei versamenti da parte dei lavoratori autonomi, i quali, stipulando contratti d'opera intellettuale (articolo 2230, Codice civile), sono, a maggior ragione, fuori dal campo applicativo. Positiva anche l'esclusione degli «appalti di fornitura di beni», indicazione che l'Agenzia ha ricondotto a un refuso del legislatore.

Per l'attestazione, nella pratica si assiste quasi sempre all'autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445/2000, con un contenuto molto specifico ricalcato dalle istruzioni fornite nella circolare 40/E. Dove l'Agenzia ha chiarito che essa deve «contenere l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa», implicitamente negando efficacia a dichiarazioni "generiche" di regolarità fiscale. Con la circolare 2, affermando che l'attestazione può essere resa in modo unitario per i vari con-

tratti in essere tra le medesime parti, nonché riconoscendo efficacia a una certificazione periodica onnicomprensiva, l'Agenzia sembra ora allentare un po' il vincolo di specificità, anche se i riferimenti a contratti in essere, fatture ricevute e ritenute operate in relazione ai singoli rapporti contrattuali non dovrebbero poter essere omissi nella dichiarazione rilasciata dall'appaltatore o dal subappaltatore.

Se c'è un solo contratto di appalto, senza alcun subappalto, le norme si applicano ugualmente, per quanto limitate nell'estensione. Si ritiene (ma una conferma sarebbe opportuna) che in questo caso non si possa parlare di solidarietà (comma 28) ma di semplice soggezione alla sanzione (comma 28-bis) essendo il committente chiamato in causa solo in questi termini. In proposito, il riferimento testuale presente nella circolare n. 40/E/2012 («la disposizione... prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente») non è confermata nella circolare n. 2/E/2013, dove, nelle premesse, in relazione al committente si torna a citare la sola applicabilità della sanzione e non più il vincolo solidale.

In ogni caso vanno sempre ricordati i punti fondamentali. Il momento determinante che fa scattare la solidarietà (o la sanzione) è quello del pagamento (anche parziale) delle spettanze; il rischio della solidarietà è limitato all'importo contrattuale e agli adempimenti (omessi) relativi all'appalto già scaduti a tale data; se non ci sono omissioni nei versamenti l'assenza della certificazione non comporta alcuna conseguenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Dove e come opera la sorveglianza sui lavori appaltati

### LE «RESPONSABILITÀ»

Tipologia	Solidarietà	Note
Contratto di appalto/subappalto di servizi nel settore edile	Sì	Il contratto di appalto si configura quando si determinano le condizioni dell'articolo 1655 del Codice civile
Cessione con posa in opera nel settore edile	No	La volontà delle parti deve essere finalizzata alla compravendita di un bene e non alla realizzazione di un <i>quid novi</i>
Contratto di appalto di fornitura di beni in qualsiasi settore economico	No	La normativa si riferisce esclusivamente al contratto di appalto di opere e servizi e non a quello di fornitura di beni
Contratto di appalto/subappalto di servizi in settore diverso da quello edile	Sì	La circolare 2/E/2013 ha confermato che non ha importanza il settore economico nel quale è svolto l'appalto
Cessione con posa in opera in settore diverso da quello edile	No	La tipologia di contratto esclude la solidarietà a prescindere dal comporta dove viene realizzata l'operazione
Contratto d'opera realizzato in qualsiasi settore	No	Il contratto d'opera (articolo 2222 del Codice civile) si distingue dall'appalto per l'assenza di una vera e propria organizzazione in capo al prestatore
Prestazione professionale resa in qualsiasi settore	No	Il contratto di prestazione professionale è giuridicamente ben distinto dal contratto di appalto
Contratto di trasporto in qualsiasi settore economico	No	Il contratto di trasporto (articolo 1678 del Codice civile) si differenzia dal contratto di appalto di opere e servizi
Contratto di subfornitura in qualsiasi settore economico	No	Il contratto di subfornitura (legge 192/1998) si differenzia dal contratto di appalto di opere e servizi
Affidamento dei lavori ai consorziati in qualsiasi settore economico	No	L'affidamento dei lavori ai consorziati è aspetto tipico del contratto consortile e non configura un appalto vero e proprio

### I CONTENUTI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

<b>Iva:</b> ■ periodo ■ risultato della liquidazione ■ applicazione di particolari regimi	L'autocertificazione deve indicare il periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'Iva per cassa (articolo 32-bis DL 83/2012) oppure la disciplina del <i>reverse charge</i>
<b>Ritenute Irpef:</b> ■ periodo di riferimento ■ applicazione di scomputo	Indicare nella autocertificazione il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale
<b>Modello di versamento:</b> ■ estremi	Riportare nella autocertificazione gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati
<b>Riferibilità all'appalto</b>	La auto certificazione deve contenere l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa
<b>Contratti intercorrenti tra le medesime parti</b>	In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva relativi al contratto d'appalto, può essere rilasciata in modo unitario
<b>Autocertificazione periodica</b>	La certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione